

**CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO
SRPAI/REMS DI CAPOTERRA**

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

e

L'Associazione di Volontariato "Fraternità di Misericordia", Codice Fiscale 92019200929 con sede in via Montello 6/B, Capoterra, iscritta al n. 294 del Registro Generale del Volontariato decr. Regionale n. 322 del 14.11.1994, di seguito denominata Associazione di Volontariato, rappresentata dal Sig. Fausto Perra, in qualità di suo legale rappresentante

Premesso

- che in attuazione delle Leggi 9/2012 e 81/2014 e della Delibera di Giunta Regione Sardegna n. 9/21 del 10/03/2015 a far data dal 23/07/2015 nel territorio comunale di Capoterra è stata attivata da parte della Asl 6 di Sanluri la struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo (SRPAI/REMS), provvisoriamente individuata in una porzione dello stabile della RSA di Capoterra, di proprietà della Asl Cagliari.
- che per i pazienti ricoverati nella SRPAI/REMS si rende sovente necessario l'espletamento di samì diagnostico/strumentali e/o l'erogazione di trattamenti sanitari non altrimenti fruibili presso la struttura in menzione;
- che sin dal mese di ottobre 2015 si è resa disponibile ad effettuare il trasporto della suddetta tipologia di pazienti la Associazione di Volontariato "Fraternità di Misericordia" con sede in via Montello 6/B, Capoterra, già convenzionata per lo svolgimento del servizio E/U 118 con la Asl 8 di Cagliari;
- che si rende imprescindibile l'espletamento di tali attività di trasporto per garantire il diritto alla salute dei pazienti della SRPAI/REMS di Capoterra;

- che è intendimento della Asl 6 di Sanluri addivenire alla stipula con la suddetta Associazione di una convenzione disciplinante gli aspetti giuridico -economici inerenti le attività di trasporto dei pazienti ricoverati presso la SRPAI/REMS di Capoterra presso altre strutture sanitarie al di fuori del territorio comunale di Capoterra ;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi della L. 266/1991 e dell'art. 13 della L.R. 13.09.1993 n. 39, l'Azienda affida alla Associazione di Volontariato di cui alla premessa l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, che la medesima si impegna a svolgere nell'assoluto rispetto delle norme come sopra richiamate, ed in particolar modo anche ai contenuti delle Leggi n. 9/2012 e n. 81/2014 e della Delibera della Giunta Regione Sardegna 9/21 del 10/03/2015, con l'utilizzo di mezzi attrezzature e personale idonei al trasporto di pazienti ricoverati presso la struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo ubicata nel territorio comunale di Capoterra.

In relazione a tali attività di trasporto l'Associazione garantisce di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi che possano derivare ai pazienti trasportati, agli operatori sanitari che si trovano a bordo dell'automezzo durante il trasporto ed anche ai terzi dallo svolgimento delle attività medesime.

Articolo 2

L' Associazione di Volontariato stipulante si impegna a svolgere nei confronti di questa Azienda Sanitaria attività di trasporto verso altre strutture sanitarie al di fuori del Comune di Capoterra dei pazienti ricoverati presso la struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo (SRPAI/REMS), provvisoriamente individuata in una porzione dello stabile della RSA di Capoterra, di proprietà della Asl Cagliari

Articolo 3

L' Associazione di Volontariato, parte del presente accordo, deve essere iscritta da almeno 6 mesi nel registro regionale previsto dall'art. 6 della L. 266/1991 e dall'art.5 della L.R. n. 39/1993. L'Associazione di Volontariato deve possedere gli standard funzionali, strutturali e di personale previsti dalla vigente normativa e deve garantire che i volontari preposti all'attività di trasporto sanitario siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio con particolare riguardo alla specifica tipologia dei soggetti trasportati.

Articolo 4

L' Associazione di Volontariato in particolare dovrà garantire che il conducente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a- abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- b- conoscenza dell'ambito territoriale di operatività.

In aderenza alla normativa di riferimento i singoli volontari devono esibire permanentemente idoneo cartellino identificativo con foto, e indossarlo in modo perfettamente visibile; non devono aver subito condanne per delitto non colposo o colposo né avere procedimenti penali in corso.

Gli operatori sono tenuti a conformare il proprio comportamento alla puntuale osservanza di tutte le norme civili penali e amministrative di riferimento e sono tenuti a rispettare i programmi di attività richiesti.

Sono inoltre tenuti a segnalare con immediatezza ai Responsabili dell'Associazione ed al referente della Asl n. 6 di Sanluri qualsiasi situazione di emergenza che si dovesse verificare.

Articolo 5

All'Associazione di Volontariato competono a titolo di rimborso spese i seguenti importi, mutuati dalle tariffe regionali vigenti per i rimborsi delle attività del servizio di E/U118 come da nota PG/2015/16177 del 10/02/2015 della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna:

- rimborso pari ad €. 22,42 per i primi Km 25;
- rimborso pari ad €. 59,86 per Km 70;
- rimborso pari ad € 13,12 per ogni ora di attività;
- Rimborso pari ad € 99,00 per trasporto della durata pari a tre ore con 70 km percorsi
rimborso pari ad €. 0,832/Km per ogni successivo chilometro a n. 25 percorsi;

I rimborsi verranno effettuati mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN **IT45B03127440800 00000 102251**.

Articolo 6

L'Azienda individua nella persona del Direttore Sanitario della SRPAI/REMS di Capoterra il proprio referente a cui sarà attribuito l'incarico, tra gli altri, di inviare tramite fax o altro mezzo la richiesta di intervento recante idonea specifica del tipo di intervento necessario e conseguente individuazione dell'automezzo idoneo allo scopo.

Nel caso in cui si tratti di interventi programmati il servizio si espletterà secondo un calendario che le parti provvederanno a concordare in ordine alle necessità assistenziali della Azienda Sanitaria.

Articolo 7

L'Associazione di Volontariato è tenuta ad individuare un unico referente a cui destinare tutte le comunicazioni necessarie all'espletamento dei trasporti di cui al presente atto, assicurando al contempo il necessario coordinamento delle attività.

Il Presidente dell'Associazione è tenuto a garantire la rispondenza del servizio prestato al contenuto della presente convenzione e la rispondenza del personale ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 8

Con apposito allegato la convenzione indica il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi delle Associazioni stipulanti e gli elementi necessari alla loro identificazione.

I mezzi utilizzati dovranno essere obbligatoriamente sottoposti da parte dell'Associazione di volontariato, alle verifiche periodiche di legge e dovrà essere in possesso dei requisiti indispensabili per il corretto espletamento dell'attività richiesta.

I mezzi utilizzati dovranno recare apposito cartello recante la dicitura "Servizio di trasporto sanitario territoriale" e il contrassegno dell'Associazione di volontariato;

L'Azienda al momento dell'avvio delle attività provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli operatori e dei mezzi.

Articolo 9

E' istituito presso l'Azienda un tavolo istituzionale di confronto e di verifica dei reciproci rapporti convenzionali tra l'Azienda medesima e le Associazioni di Volontariato stipulanti.

Il tavolo è convocato dal Commissario dell'Azienda di propria iniziativa, o su richiesta delle Associazioni e vi partecipa il Commissario o un suo delegato, e i rappresentanti legali delle Associazioni di Volontariato o i soggetti previamente delegati.

Il tavolo si riunisce secondo necessità; la segreteria amministrativa è curata dall'Azienda.

Compito del tavolo è assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti, stipulare eventuali accordi integrativi della presente convenzione in relazione a sopravvenute esigenze o mutamenti normativi, favorire l'ingresso di nuove Associazioni di Volontariato.

Articolo 10

La presente convenzione decorre dal **01/10/2015** ed avrà durata di mesi dodici naturali e consecutivi con scadenza prevista per il **30/09/2016**, con esclusione del rinnovo tacito.

Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

La presente convenzione potrà essere rinnovata dalle parti con espresso atto scritto.

Articolo 11

Per ciascuna prestazione resa l'Associazione è tenuta a compilare un apposito foglio di viaggio come da modulo allegato alla presente che potrà essere suscettibile di modifica in sede di tavolo tecnico.

Al foglio di viaggio dovrà essere allegata la richiesta effettuata dal Referente aziendale o il programma di attività richiesto.

I fogli di viaggio dovranno essere sottoscritti, per prestazione eseguita, dal referente aziendale e dai destinatari dei farmaci, materiali, presidi, ausili oggetto del trasporto.

Articolo 12

Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettivamente rese, l'Associazione produrrà mensilmente apposita ricevuta all'Azienda, nella quale si dovrà fare espresso riferimento ai fogli viaggio che dovranno, comunque, essere allegati alla ricevuta medesima.

L'Azienda provvederà alla liquidazione entro 60 gg. dalla data del ricevimento.

Articolo 13

L'Associazione parte del presente accordo è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa. In particolare è tenuta:

- per il proprio personale dipendente o in collaborazione, laddove presente, all'osservanza scrupolosa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- per il personale volontario, al rispetto dell'art. 4 della L. 266/1991 (per danni a sé o a terzi) ed anche eventualmente alla stipula di polizze aggiuntive laddove previsto dalle norme di legge per la natura particolare dei rischi connessi al servizio;

La polizza assicurativa relativa agli automezzi utilizzati per il trasporto in parola dovrà essere integrata dalla copertura di "Autosoccorso stradale 24 ore su 24".

L'Azienda è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti all'esterno del Presidio e/o sue articolazioni e durante lo svolgimento di interventi in base alla convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi.

Articolo 14

L'Associazione ed il personale dipendente o volontario sono tenuti al rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il personale di ciascuna Associazione non può rivelare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta che comportino la divulgazione di informazioni protette dal citato D. Lgs. 196/2003.

Articolo 15

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, quando l'inadempienza comporti grave pregiudizio all'attività assistenziale.

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto dalle parti.

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio sarà competente il Foro di Cagliari.

Articolo 16

Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica dopo due mesi dall'esecutività della presente convenzione, per concordare, ove si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza degli accordi alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione.

Articolo 17

La Associazione si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ad osservare e a far osservare ai propri associati, avuto specifico riguardo all'attività di soccorso da essi svolta a beneficio dell'utenza pubblica e con riferimento alla successiva attività di rendicontazione degli interventi svolti e di richiesta di rimborso, gli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dalla L.190/2012, dal summenzionato D.P.R. e dallo specifico codice di comportamento adottato dalla Asl 6 Sanluri con deliberazione n. 870 del 01/12/2014 disponibile per la sua consultazione nel sito web della Asl 6 Sanluri.

La Associazione si impegna nei confronti della Asl 6 Sanluri ad effettuare un costante monitoraggio circa l'eventuale conoscenza di avvio di un procedimento penale nei confronti di propri associati per i delitti contro la P.A. di cui al titolo II del libro I del Codice Penale.

La Associazione nel caso in cui venga a conoscenza dell'eventuale avvio di un siffatto procedimento penale nei confronti di un proprio associato né darà immediata comunicazione scritta alla Asl 6 Sanluri e segnatamente adotterà tutti i conseguenti provvedimenti necessari per prevenire comportamenti illeciti del soggetto indagato durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte della Associazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà, previo formale contraddittorio tra le parti, l'immediata risoluzione della convenzione stessa.

Articolo 18

La presente convenzione, composta da 6 fogli e n. 18 articoli, è esente dalle imposte di bollo e di registro come previsto dall'Art. 8, comma 1, della legge 11.08.1991 n. 266.

Sanluri lì

Il Commissario Straordinario
Asl 6 Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Presidente della Associazione
Fratelli di Misericordia
Sig. Fausto Perra